

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (77)298

Vol. 1977/0102

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 298 def.

Bruxelles, 23 giugno 1977.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, applicabili alle navi battenti bandiera della Polonia, della R.D.T e dell'URSS

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

REGOLAMENTO (CEE) N° /77

del

che fissa alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, applicabili alle navi battenti bandiera della Polonia, della R.D.T e dell'URSS

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato, in data 3 novembre 1976, una serie di risoluzioni riguardanti taluni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca;

considerando che, con regolamento (CEE) N° 194/77 (2), il Consiglio ha fissato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1977, talune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, applicabili alle navi battenti bandiera della Polonia, della Repubblica democratica tedesca (RDT) e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), e successivamente prorogate dai regolamenti (CEE) N° 745/77 (3) e (CEE) N° 1172/77 (4);

considerando che le suddette misure sono state adottate in attesa dell'esito dei negoziati fra la Comunità e i paesi sopra citati per la conclusione di accordi-quadro sulla pesca, e che tali negoziati sono ancora in corso;

considerando che è pertanto necessario stabilire misure temporanee valide per un ulteriore periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

../...

-
- (1) GU N° L 73, del 27.3.1972, pag. 14
(2) GU N° L 25, del 29.1.1977, pag. 46
(3) GU N° L 90, dell'8.4.1977, pag. 7
(4) GU N° L 137, del 3.6.1977, pag. 13

Articolo 1

Nell'Allegato 1 sono fissate le sole catture che la Polonia, la RDT e l'URSS sono autorizzate ad effettuare fra il 1° luglio ed il 30 settembre 1977 nelle zone di pesca degli Stati membri, estendendosi fino a 200 miglia marine al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico e soggette alla regolamentazione comunitaria della pesca, nonché le zone dove tali catture possono aver luogo.

Articolo 2

1) L'esercizio di attività di pesca delle navi dei paesi terzi menzionati all'articolo 1 nelle zone di pesca indicate in detto articolo è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità.

2) Ogni licenza è valida per una sola nave, per un periodo che non potrà estendersi oltre il 30 settembre 1977 e per la cattura delle specie indicate nella licenza, nei limiti quantitativi e geografici precisati all'articolo 1.

Articolo 3

1. Le domande di licenza vengono presentate alla Commissione dalle autorità dei paesi terzi menzionati all'articolo 1.

2. Unitamente alle domande di licenza, vengono fornite tutte le indicazioni elencate nell'allegato 2.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie onde garantire, per quanto possibile, l'applicazione degli articoli 1 e 2 per ciò che riguarda le acque marittime soggette alla loro giurisdizione, incluse segnatamente le visite regolari delle navi dei paesi terzi. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per il rispetto del presente regolamento, soprattutto quelle ottenute in seguito a controllo del volume delle catture effettuate dalle navi dei paesi terzi interessati.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) N° 100/76 del 19 gennaio 1976.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 30 settembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il giugno 1977

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO 1

Polonia

Quote di pesca della Polonia dal 1° 7.1977 al 30.9.1977

Le zone considerate sono quelle definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), purché situate nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia marine al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca.

Specie	Zona	Quantità (tonnellate)
Eglofini		120
Morluzzi Carbon.		650
Sgombri	IV	240
Sgombri	VI A, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (1), e VI B	203
Sgombri	VII C, VII K, VII J, purché situata a sud di 50° 30' di latitudine nord, e VII H	1 137
Sgombri	VIII, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (2)	120
Sugarelli	VI A, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (1), e VI B	4
Sugarelli	VII C, VII K, VII J, purché situata a sud di 50° 30' di latitudine nord, e VII H	143
Sugarelli	VIII, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (2)	

- (1) Linea che parte da 6° di longitudine ovest e 60° di latitudine nord, in direzione sud fino a
 6° W 58° 30' N in direzione ovest fino a
 10° W 58° 30' N in direzione sud fino a
 10° W 56° 30' N in direzione ovest fino a
 12° W 56° 30' N e che si prolunga in direzione sud fino a
 12° W 54° 30' N
- (2) Linea che parte da 8° di longitudine ovest e 48° di latitudine nord, in direzione sud fino a
 8° W 47° N in direzione est fino a
 6° W 47° N in direzione sud fino a
 6° W 46° 30' N in direzione est fino a
 5° W 46° 30' N in direzione sud fino a
 5° W 46° N in direzione est fino a
 4° W 46° N in direzione sud fino a
 4° W 45° N in direzione est fino a
 2° W 45° N e che si prolunga in direzione nord

R.D.T

Quote di pesca della RDT dal 1°.7.1977 al 30.9.1977

Le zone considerate sono quelle definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) o definite nell'allegato della convenzione che istituisce la Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord-occidentale (ICNAF), purché situate nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia marine, che sono situate al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca.

Specie	Zona	Quantità (tonnellate)
Merluzzi Carbon.	IV	850
Sgombri	VI A, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (1), e VI B	59
Sgombri	VII G, VII K, VII J, purché situata a sud di 50° 30' di latitudine nord, e VII H	331
Sgombri	VIII, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (2)	35
Sugarelli	VI A, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (1), e VI	4
Sugarelli	VII C, VII K, VII J, purché situata a sud di 50° 30' di latitudine nord, e VII H	143
Sugarelli	VIII, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (2)	103
Marcruridi (Roundnose Grenadier)	1 (ICNAF)	220

(1) Linea che parte da 6° di longitudine ovest e 60° di latitudine nord, in direzione sud fino a
6° W 58° 30' N in direzione ovest fino a
10° W 58° 30' N in direzione sud fino a
10° W 56° 30' N in direzione ovest fino a
12° W 56° 30' N e che si prolunga in direzione sud fino a
12° W 54° 30' N

(2) Linea che parte da 8° di longitudine ovest e 48° di latitudine nord, in direzione sud fino a
8° W 47° N in direzione est fino a
6° W 47° N in direzione sud fino a
6° W 46° 30' N in direzione est fino a
5° W 46° 30' N in direzione sud fino a
5° W 46° N in direzione est fino a
4° W 46° N in direzione sud fino a
4° W 45° N in direzione est fino a
2° W 45° N e che si prolunga in direzione nord.

Quote di pesca dell'URSS dal 1° 7.1977 al 30.9.1977

Le zone considerate sono quelle definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) o definite nell'allegato della convenzione che istituisce la Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale (ICNAF), purché situate nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia marine, che sono situate al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca.

Specie	Zona	Quantità (tonnellate)
Eglefini	IV	5 085
Merluzzi Carbon.	IV	5 525
Sgombri	IV	713
Sgombri	VI A, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (1), e VI B	876
Sgombri	VII C, VII K, VII J, purché situata a sud di 50° 30' di latitudine nord, e VII H	4 908
Sgombri	VIII, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (2)	516
Sugarelli	VI A, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (1), e VI B	206
Sugarelli	VII C, VII K, VII J, purché situata a sud di 50° 30' di latitudine nord, e VII H	6 929
Sugarelli	VIII, purché situata ad ovest della linea definita nella nota in calce (2)	4 978
Marcguridi (Roundnose Grenadier)	1 (ICNAF)	760
Ippoglossi	1 (ICNAF)	2 350
Merlani	IV	850

(1) Linea che parte da 6° di longitudine ovest e 60° di latitudine nord, in direzione sud fino a

6° W 58° 30' N in direzione ovest fino a

10° W 58° 30' N in direzione sud fino a

10° W 56° 30' N in direzione ovest fino a

12° W 56° 30' N e che si prolunga in direzione sud fino a

12° W 54° 30' N

(2) Linea che parte da 8° di longitudine ovest e 48° di latitudine nord, in direzione sud fino a

8° W 47° N in direzione est fino a

6° W 47° N in direzione sud fino a

6° W 46° 30' N in direzione est fino a

5° W 46° 30' N in direzione sud fino a

5° W 46° N in direzione est fino a

4° W 46° N in direzione sud fino a

4° W 45° N in direzione est fino a

2° W 45° N e che si prolunga in direzione nord

ALLEGATO

Informazioni che i paesi terzi devono fornire :

- a) nome della nave
- b) numero d'immatricolazione, numeri e lettere esterni d'identificazione
- c) codice di chiamata e frequenza radio
- d) porto d'immatricolazione
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore
- f) nome ed indirizzo dei mandatari nominati e stabiliti nello Stato membro in questione, autorizzati a farsi notificare qualsiasi azione giudiziaria intentata da detto Stato membro ed a darvi seguito
- g) nome ed indirizzo del capitano
- h) stazza lorda e lunghezza fuori tutto
- i) potenza del motore
- j) capacità delle stive
- k) tipo e numero degli attrezzi di pesca a bordo
- l) impianti di trasformazione a bordo
- m) attrezzatura di navigazione a bordo
- n) metodo di pesca previsto
- o) zona di pesca prevista
- p) speci di pesci che si prevede di pescare
- q) periodo per cui è chiesta la licenza